NUOVO ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Art. 107

Passaggio ad altre amministrazioni civili o ad altri corpi militari dello Stato

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per l'eventuale passaggio degli attuali appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza ad altre amministrazioni dello Stato e degli attuali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad altri corpi militari dello Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza, provenienti dal soppresso ruolo dei funzionari di pubblica sicurezza e dal Corpo di polizia femminile conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, il passaggio all'Amministrazione civile dell'interno e ad altre amministrazioni dello Stato, salvaguardando i diritti e le posizioni del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione ricevente;

2) consentire agli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza provenienti dal disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ivi compresi gli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e riserva, rimanendo questi nelle stesse posizioni, il passaggio, conservando le posizioni giuridiche ed economiche conseguite, in altre forze di polizia, da individuarsi secondo modalita' e criteri determinati di concerto fra i Ministri interessati, salvaguardando in ogni caso i diritti e le posizioni del personale delle amministrazioni riceventi. Agli ufficiali nelle posizioni di ausiliaria e di riserva il passaggio e' consentito nella stessa posizione anche alle armi e corpi di provenienza;

3) possibilita', per gli aventi diritto, di esercitare le facolta' di cui sopra non oltre tre mesi dall'attuazione dei decreti delegati di cui agli articoli 36 e 40 della presente legge.

Versione in vigore dal 25 aprile 1981, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza
Estremi	Legge 1 aprile 1981, n. 121

Capo	VIII — Norme transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-ordinamento-dell-amministrazione-della-pubblica-sicurezza/art-107-passaggio-ad-altre-amministrazioni-civili-o-ad-altri-corpi-militari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it